

Repertorio n.6613

Raccolta n.3939

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 - duemilaventuno - il giorno 20 - venti - del mese di maggio, alle ore 16,00 (sedici virgola zero zero).

In Milano, nel mio studio in via Beccaria n.5.

Avanti a me Dott. Pericle Paciello Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni, per mancata richiesta dell'avente diritto, non sussistendo i presupposti che ne rendono obbligatoria la presenza,

è presente il signor:

BELARDI MAURO nato a Milano il 28 agosto 1971, domiciliato per la carica a Milano, via San Vittore n.49, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"Società Cooperativa Sociale Eliante O.N.L.U.S."

con sede legale in Milano, via San Vittore n.49, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi, Partita IVA e codice fiscale 04026890964, R.E.A. n. MI-1993154.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di partecipare, redigendone il relativo verbale, all'assemblea della predetta società, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Adozione di un nuovo testo di statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime della stessa e ai sensi del disposto dell'articolo 23 del vigente statuto sociale, il comparente signor Belardi Mauro, il quale constata e dichiara:

- che sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi del disposto dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, signori:

* Belardi Mauro, in proprio;

* Benciolini Maria, in proprio;

* Tognetti Fabio, per delega conferita alla signora Benciolini Maria;

* Crimella Anna, in proprio;

* Vona Chiara, in proprio;

* Montonati Simone, in proprio;

* Montorfano Sofia, per delega conferita al signor Belardi Mauro;

* Frapporti Carlo, per delega conferita al signor Simone Montonati;

* Crotti Chiara, per delega conferita alla signora Crimella Anna

* Bossi Antonio, per delega conferita a Vona Chiara;

- che oltre al comparente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente il consigliere signor Montonati

Registrato a Milano DP
II il 24 maggio 2021 al
n.51929 Serie 1T - Euro
200,00

Simone, mentre il consigliere signor Bossi Antonio ha dichiarato di essere informato dell'odierna riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, come da lettera dal medesimo sottoscritta in data 18 maggio 2021 conservata agli atti della società;

- che pertanto, pur in mancanza di formale convocazione, la presente assemblea è regolarmente costituita e legittimata a deliberare ai sensi del disposto del quinto comma dell'articolo 2479 bis c.c..

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente illustra le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale, più consono alle intervenute esigenze della cooperativa e in adeguamento della vigente normativa in materia.

Egli fa presente che nel nuovo testo di statuto, in particolare:

- l'oggetto sociale, ferme ed invariate restando le attività già previste, verrebbe modificato al fine di ricomprendervi anche la promozione dell'agricoltura sostenibile;

- la durata della cooperativa verrebbe prorogata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta);

- le norme sull'organo amministrativo verrebbero adeguate alla vigente normativa in materia, in particolare alle previsioni di cui alla Legge n.205/2017, prevedendo che la cooperativa venga amministrata esclusivamente da un Consiglio di Amministrazione, i cui membri resteranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il presidente precisa che nello statuto sopra illustrato rimarrebbero comunque fermi ed invariati la denominazione, l'oggetto (fatta salva la precisazione di cui sopra), la sede, e la data di chiusura degli esercizi sociali.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare in merito all'argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea, all'unanimità, per alzata di mano,
delibera

1) di integrare l'oggetto sociale, ferme ed invariate restando le attività già previste, al fine di ricomprendervi anche la promozione dell'agricoltura sostenibile;

2) di prorogare la durata della cooperativa dal 31 dicembre 2030 (duemilatrenta) al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta);

3) di prevedere, in adeguamento alla vigente normativa in materia, e in particolare alle previsioni di cui alla Legge n.205/2017, che la cooperativa venga amministrata esclusivamente da un Consiglio di Amministrazione, i cui membri resteranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica;

4) di abrogare espressamente il vigente statuto e di approvare il nuovo testo di statuto sopra illustrato dal presidente, più consono alle intervenute esigenze della cooperativa e adeguato alla vigente normativa in materia, statuto che, da me letto al comparente e da questo approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega al presente atto sotto "A";

5) di dare atto che nel sopra approvato testo statutario restano comunque invariati la denominazione, l'oggetto (fatta salva la deliberazione di cui sopra), la sede, e la data di chiusura degli esercizi sociali.

Si chiede l'esenzione da bollo ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 16,30 (sedici virgola trenta).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore 16,30 (sedici virgola trenta).

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me completati a mano su intere cinque facciate e quanto sin qui della sesta.

F.to MAURO BELARDI

F.to PERICLE PACIELLO NOTAIO

F.TO NOTAIO GIUSEPPE DENTE - (Sigillo)

Allegato "A" all'atto n. 1.354/1.048 repertorio

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, con sede in **BOVISIO MASCIAGO**, una società cooperativa sociale, con la denominazione:

« Società Cooperativa Sociale Eliante O.N.L.U.S. »

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e Principi di mutualità)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è:

- il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e socio-assistenziali;

- la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, mediante la cultura della tutela e salvaguardia dell'ambiente e di tutto l'ecosistema, ai sensi della Legge 381/91.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, quali volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa promuoverà quindi l'offerta ai propri soci, nell'ambito della conduzione di tali attività, di idonee occasioni di lavoro.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa ai sensi dell'articolo 2514 cod. civ.:

(a) non potrà distribuire utili, dividendi, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;

(b) si dispone che gli utili e avanzi di gestione vengano

destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o

all'incremento del patrimonio;

(c) l'eventuale attivo risultante dalla liquidazione della cooperativa obbligatoriamente dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità od a altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'aumento del benessere della popolazione e la consapevolezza della necessità primaria della tutela dell'ambiente e di tutti gli ecosistemi esistenti al fine di preservarne e tutelarne i processi e pertanto la cooperativa stessa promuove azioni rivolte a:

- all'integrazione sociale dei cittadini;
- allo sviluppo socio-culturale delle comunità locali, nazionali ed internazionali;
- all'elaborazione di modelli di futuro sostenibile;
- la conservazione delle diversità genetiche delle specie e degli ecosistemi;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo periodo, per il beneficio di tutta la terra;
- la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- la formazione culturale e scientifica;
- l'adozione di metodi partecipativi sui temi sopraccitati.

La Cooperativa agisce tenendo conto di principi etici di riferimento quali la cultura della solidarietà, della giustizia, della pace, il rispetto e la cura dell'ambiente naturale.

Per perseguire le proprie finalità la Cooperativa opera nei seguenti campi:

- educazione,
- ricerca,
- formazione,
- promozione socio-culturale,

attraverso l'avvio di collaborazioni con enti pubblici e del privato sociale ed altri tipi di organizzazioni presenti a livello locale, nazionale ed internazionale che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi per i quali la Cooperativa è nata.

Per il perseguimento del proprio scopo sociale la Cooperativa potrà produrre supporti tecnologici multimediali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai

medesimi.

La Cooperativa potrà raccogliere il risparmio tra i propri soci; tale attività è finalizzata unicamente al conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque entro i limiti stabiliti dal vigente ordinamento.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmi tra il pubblico. La Cooperativa provvederà all'emanazione di apposito regolamento.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Art. 6 (Soci Cooperatori)

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a cooperative che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 7 (Soci Sovventori)

Possono essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/92 e successive modificazioni, partecipano ad eventuali programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale deliberati dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea provvederà anche alla definizione delle modalità di assegnazione delle azioni a favore dei soci sovventori, a regolamentarne la trasferibilità, alla determinazione dei criteri di attribuzione dei relativi diritti di voto, nei limiti di legge, nonché alla definizione di eventuali condizioni di favore nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle azioni.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Le persone fisiche che intendono essere ammesse alla qualità di socio della Cooperativa devono presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di quote che propongono di sottoscrivere;
- d) l'indicazione della categoria sociale alla quale chiedono l'iscrizione;
- e) regolamenti interni, e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di cooperative, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione

dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli

organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo :

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione

della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 10 (Vincoli sulle quote e loro inalienabilità)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi, in via definitiva, il rapporto di lavoro o di volontariato presso la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla

ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento interno di lavoro, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) con la propria condotta rechi danno al Consorzio o ne pregiudichi il regolare funzionamento, ovvero, senza aver acquisito la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Organo Amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interessi contrastanti o si pongano in posizione di concorrenza con il Consorzio;

d) si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono

nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b) e c) perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 17 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui

alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;

e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;

f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 18 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero

l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 19 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 17 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione, ovvero modifiche all'atto costitutivo ed all'oggetto sociale, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 22 (Verbalizzazione)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla sua trasformazione, ovvero su modifiche all'atto costitutivo o dell'oggetto sociale, nonché sulle materie previste dalla legge, deve essere redatto da un notaio.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 (Amministrazione)

La cooperativa è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico,

oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se non preventivamente autorizzati dall'Assemblea, non possono essere nominati amministratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 25 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del

quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della cooperativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della cooperativa, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa. La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa per almeno cinque anni.

Art. 26 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie di cui all'art. 2475, 5° comma, e la convocazione dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità

di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 27 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea e rimangono in carica sino alla propria sostituzione.

Art. 28 (Attribuzioni degli Amministratori)

All'Amministratore Unico sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione della Cooperativa.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni almeno gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 31 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale quando esercita anche il controllo contabile deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V**PATRIMONIO, BILANCIO E RISTORNI****Art. 32 (Patrimonio)**

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile, formato da quote di valore non inferiore al minimo né superiore al massimo previsto per legge e determinato dall'assemblea;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci;
- 4) dalla riserva indivisibile;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere una quota di valore complessivo superiore ai limiti fissati dalla legge, salvo le eccezioni di cui agli artt. 2525 e 2545 sexies del codice civile.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota

integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili tra i soci.

Art. 34 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, eventualmente sulla base di apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà

elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea, che avverrà con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 38 (Norme applicabili)

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, ai sensi del secondo comma dell'art. 2519 le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 39 (Foro competente)

In caso di controversia si intende competente esclusivamente il Foro di Lodi.

F.TO Mauro Belardi

F.TO NOTAIO GIUSEPPE DENTE - (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante MUI
Cesano Maderno, 20 febbraio 2012